

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza 30 giugno 2026 (ud. 23 aprile 2026), n. 24040

**NESSUNO TOCCHI LE A.S.D.!
APPROPRIAZIONE INDEBITA E LEGITTIMAZIONE
DEL SOCIO ALLA QUERELA**

di *Filippo Marco Maria Bisanti**

ABSTRACT: This note examines judgment no. 24040 of 30 June 2026, by which the Sixth Criminal Section of the Italian Court of Cassation recognised the standing of an individual member to file a criminal complaint for misappropriation committed against an amateur sports association by its own president. Overturning the order of the Tribunal of Trento, which had reserved that power to the legal representative alone – or, in the event of a conflict of interest, to the Board of Directors – the Court held that the absence of shares or profit rights does not deprive the member of legally protected patrimonial interests connected to the common fund. The decision extends to non-profit associations the settled case law developed for companies, avoiding a paralysing conflict of interest and ensuring that the association's assets receive effective criminal protection.

Il contributo esamina la sentenza n. 24040 del 30 giugno 2026, con la quale la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha riconosciuto la legittimazione del singolo associato a proporre querela per l'appropriazione indebita commessa ai danni di un'associazione sportiva dilettantistica dal suo stesso presidente. Riformando l'ordinanza del Tribunale di Trento, che aveva riservato tale potere al solo legale rappresentante – o, in caso di conflitto di interessi, al Consiglio Direttivo – la Corte ha affermato che l'assenza di quote o di diritti sugli utili non priva l'associato di interessi patrimoniali giuridicamente tutelati connessi al fondo comune. La decisione estende agli enti non lucrativi l'orientamento consolidato in materia societaria, evitando un conflitto di interessi potenzialmente paralizzante e assicurando al patrimonio associativo una più ampia tutela penale effettiva.

* Componente del Tribunale Federale Territoriale-Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Docente ed esercitatore. Ufficiale di polizia giudiziaria in servizio nell'Arma dei Carabinieri. Cultore della materia presso le cattedre di Istituzioni di Diritto civile e Diritto del turismo dell'Università degli Studi di Trento. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto dello sport dell'Università degli Studi di Verona. E-mail: filippobisanti@hotmail.com.

Keywords: *Criminal complaint – Standing – Misappropriation – Amateur sports association – Injured party – Common fund – Conflict of interest.*

Querela – Legittimazione – Appropriazione indebita – Associazione sportiva dilettantistica – Persona offesa – Fondo comune – Conflitto di interessi.

SOMMARIO: 1. Note introduttive – 2. Il caso – 3. La decisione della Corte di cassazione – 4. La legittimazione a proporre querela – 5. Il concetto di utilità nel sistema penale e la sua importanza per la tutela della A.S.D. – 6. Conclusioni

1. *Note introduttive*

Nessuno tocchi le Associazioni Sportive Dilettantistiche-A.S.D.!

Questa sorta di “manifesto” vuole enfatizzare il fatto che anche l’atleta d’élite si sia affacciato allo sport, muovendo i primi passi all’interno di una A.S.D., organizzazione che rappresenta il cuore pulsante della pratica sportiva in Italia ed è l’ossatura del sistema sportivo italiano.

È proprio in quelle associazioni dilettantistiche che si erigono le prime solide basi della struttura del futuro campione, del professionista e del disciplinato sportivo amatoriale.

Pertanto, si può essere soddisfatti per una pronuncia di legittimità che, attraverso l’enunciazione del relativo principio di diritto, mira a proteggere le A.S.D. da chi, dall’interno, intende danneggiarle.

L’esatta individuazione dei soggetti legittimati a proporre querela costituisce, nell’attuale assetto del sistema penale, una questione sempre di interesse, anche alla luce del proliferare di sistemi organizzativi sempre più complessi.

La progressiva estensione del regime di procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio – dapprima con il d.lgs. n. 36 del 2018 e, successivamente, con la c.d. riforma Cartabia – ha trasformato l’atto di impulso del privato nella chiave di accesso alla tutela penale: stabilire chi possa validamente esercitare il relativo diritto significa, in concreto, stabilire se quella tutela possa attivarsi.¹

La questione si fa più delicata quando la vittima del reato non è una persona fisica, bensì un ente a struttura collettiva. Se, con riferimento alle società commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato criteri consolidati per superare l’impasse determinata dal conflitto di interessi del legale rappresentante

¹ Il riferimento è al d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che ha generalizzato la procedibilità a querela per il delitto di appropriazione indebita, anche aggravata, salve le ipotesi residuali di procedibilità d’ufficio di cui all’art. 649-bis c.p., e al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha ulteriormente ampliato l’area dei reati contro il patrimonio procedibili a querela, in funzione deflattiva e di valorizzazione della volontà della persona offesa. Sul rilievo sistematico della querela quale condizione di procedibilità, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 16^a ed., a cura di L. Conti, Giuffrè, 2003; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2023.